

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 22.04.2022

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 9B/2022

Oggetto: **ISCRIZIONE REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE**

Con la nota n. 9 del 21.04.2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità delle imprese, fornisce chiarimenti sulla trasmigrazione dei dati di OdV ed APS e sulla fase di verifica in atto.

In particolare, la nota fornisce una serie di note operative per tematiche:

1) FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Opera una distinzione tra la presentazione della domanda *ex novo* ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 117/2017 e quella di cui all'art. 22 del medesimo decreto, per accedere contestualmente alla personalità giuridica mediante una procedura "semplificata".

Nel primo caso la competenza spetta al legale rappresentante p.t. o alla rete associativa cui l'associazione eventualmente aderisca: la competenza in fase di istruttoria è devoluta al RUNTS, sia in relazione alla correttezza formale, che ai profili di legittimità, relativi il rispetto delle disposizioni codicistiche, senza alcuna discrezionalità amministrativa.

Nel secondo caso, invece, si ribadisce il ruolo del notaio garante della verifica delle condizioni di legge e codicistiche, dei profili di legittimità, ed in particolare del patrimonio minimo. In detta ipotesi, la competenza del RUNTS è residuale ex art. 22.3 CTS, ossia nel caso di esito negativo motivato del notaio.

2. ISCRIZIONE AL RUNTS CON RICHIESTA DI PERSONALITA' GIURIDICA DI ENTI GIA' ESISTENTI E GIA' RICONOSCIUTI

L'effetto del provvedimento di iscrizione al RUNTS è duplice: acquisto della personalità giuridica e esospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di provenienza, quindi, disapplicazione del DPR 361/2000 in favore del CTS. Si tratta di un effetto automatico, ricondotto all'esito positivo del controllo del requisito patrimoniale di cui al comma 4 dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017, devoluto al notaio, con onere di allegare all'atto pubblico una perizia giurata o una situazione patrimoniale aggiornata (di non oltre 120 gg antecedenti) corredata della relazione dell'organo di controllo o del revisore.

3. IL TRUST

Detto istituto, paragonato alle ONLUS in quanto titolare di soggettività tributaria dopo la modifica apportata dalla finanziaria 2007, non viene definito, in senso civilistico, un soggetto giuridico quanto piuttosto, secondo la giurisprudenza preminente, un **insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale**. Detta concezione, pertanto, osta alla sua configurazione come ente, e come tale non rientra nel concetto residuale di **"altri enti di carattere privato diversi dalle società"** di cui all'art. 4 CTS.

Detta condizione osta la possibilità di entrare nel Terzo Settore.

4. LA COMPETENZA DEGLI UFFICI DEL RUNTS

Si chiarisce che la competenza territoriale del RUNTS segue la sede legale dell'ente, essendo irrilevante la dimensione territoriale concreta dell'ente (sovraregionale, nazionale ecc.) secondo l'art. 47.1 CTS e 5.1 D.M.106/2020.

5. TRASMIGRAZIONE E VERIFICA PER ODV ED APS ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI AL 22.11.2021

Terminata la fase della trasmigrazione dai rispettivi registri di provenienza per OdV ed APS, l'ufficio avvia (fase in corso) la fase della verifica da concludersi entro 180 con eventuale silenzio-assenso (art. 20 Legge 241/1990). Detta fase è caratterizzata dall'esame della documentazione e delle informazioni trasferite, nonché della conformità delle clausole statutarie alle norme imperative del Codice (art. 54 RUNTS, artt. 31-33 DM 106/2021). Qualora il RUNTS ravvisi incompletezza nella documentazione, sarà tenuto a richiederla all'ente; qualora invece riscontri motivi ostativi all'accoglimento, deve comunicarlo e garantire il contraddittorio con l'ente interessato.

6. ODV ED APS CON ARTICOLAZIONI TERRITORIALI/SEDI SECONDARIE SENZA AUTONOMIA FISCALE

Nel caso di presenza di sedi secondarie/articolazioni territoriali non autonome, localizzate in più regioni ma caratterizzate da un solo codice fiscale, l'iscrizione al RUNTS non potrà essere separata da quella dell'ente cui sono parte: ad ogni codice fiscale corrisponde una sola iscrizione al RUNTS, e la competenza territoriale segue la sede legale (detta interpretazione è coerente col tenore degli artt. 48.1 e 93 CTS).

7. MODIFICHE SOPRAVVENUTE IN CORSO DI TRASMIGRAZIONE PER ODV/APS ISCRITTI AL 22.11.2021

In caso di modifiche sopravvenute in fase di trasmigrazione, data l'assenza di un provvedimento espresso a conclusione dei procedimenti di iscrizione, è fatto onere per OdV ed APS interessate da modifiche sopravvenute (es. nuovo rappresentante legale, nuova sede legale, modifiche statutarie) di comunicare immediatamente le informazioni agli uffici trasmigranti oppure direttamente agli uffici di destinazione (art. 5 D.M. 106/2020). A differenza degli enti neo-iscritti, tuttavia, il contatto col RUNTS degli enti in trasmigrazione avviene "extra-sistema" per cui è fondamentale dotarsi di una PEC, anche mediante il professionista o delegato, in via del tutto eccezionale qualora l'ente non ne disponga ancora.

8. APS/ODV GIA' ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI DI PROVENIENZA CHE RICHIEDANO EX NOVO L'ISCRIZIONE AL RUNTS

Le APS e le OdV iscritte al 22.11.2021, quali categorie omogenee e tipiche, sono interessate esclusivamente dal processo di trasmigrazione automatica ex art. 54 CTS.

Tanto premesso, l'Ufficio non processa eventuali ed ulteriori nuove istanze di iscrizione, qualora provenienti da detti enti interessati dalla trasmigrazione.

9. APS/ODV ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI AL 21.11.2021 CON PERSONALITA' GIURIDICA E MODIFICHE STATUTARIE.

In detta ipotesi rileva il momento della modifica allo statuto: il *discrimen* è l'operatività del RUNTS.

Se viene compiuta dopo il 22.11.2021, si applica l'art. 22 CTS e quindi il controllo di legittimità notarile.

Diversamente, se le modifiche sono state formalizzate e decise prima delle operatività del RUNTS, si applicano le regole di cui al DPR 361/2000, quindi la competenza dell'ufficio del registro delle persone giuridiche, fermo restando in ogni caso il sindacato di legittimità successivo in fase di controllo del RUNTS, ai fini del rispetto della normativa del terzo settore.

10. ODV/APS ISCRITTI NEI RISPETTIVI REGISTRI AL 22.11.2021 CHE INTENDANO ACQUISIRE LA PERSONALITA' GIURIDICA EX ART. 22 CTS

Anche gli enti interessati dalla trasmigrazione potranno beneficiare dell'accesso alla personalità giuridica ex art. 22 CTS, pertanto, rivolgendosi ad un notaio. Unica peculiarità è che le modalità di deposito della relativa documentazione necessaria avverranno non mediante la apposita piattaforma bensì mediante indirizzo PEC del competente Ufficio del RUNTS.

11. ENTI IN TRASMIGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL RUNTS

Terminato il processo di trasmigrazione, gli Uffici del RUNTS hanno avviato il processo di verifica che si concluderà entro 180 gg con l'iscrizione degli enti trasmigrati o la richiesta di integrazione.

Ciò posto, la circolare in commento elenca una serie di informazioni necessarie in sede di trasmigrazione (es. denominazione; c.f.; pec; forma giuridica; atto costitutivo ecc) e riconosce agli enti stessi la possibilità, perfezionata l'iscrizione, di accedere al RUNTS e verificare/aggiornare gli elementi già inseriti di sistema entro 90 gg dall'avvenuta iscrizione stessa, anche in vista della pubblica consultazione del Registro stesso, ai fini di trasparenza e piena pubblicità.

Cordiali Saluti.

Avv. Guido Martinelli
